

@ 309	Settore Pubblici Esercizi	Argomento L.R. 29/2007 - Sanzioni
----------	------------------------------	--------------------------------------

Domanda: *(formulata a mezzo email in data 23 marzo 2011)*

L'art. 64, comma 9, del D.Lgs. 59/2010 ha modificato l'importo della sanzione per l'esercizio abusivo dell'attività di somministrazione.

Alla luce di tale modifica per le violazioni previste dall'art. 32, comma 1, della L.R. 29/2007 si applica ora la nuova sanzione da € 2.500 a € 15.000.

Per quanto invece riguarda il secondo comma dell'art. 32 della L.R. 29/2007 le sanzioni sono diverse:

- inizio attività art. 9 comma 1: sanzione "statale" del D.Lgs. 59/2010:
- assenza della comunicazione di cui all'art. 8, comma 2: si applica la sanzione "regionale" di cui art. 17 bis TULPS in quanto la violazione non è contemplata nella Legge 287/1991.

Si chiede se codesta Regione condivida tale interpretazione.

Risposta: *(formulata a mezzo email in data 10 giugno 2011)*

Spett.le Comune di

in riferimento alla cortese mail inviata da codesto rispettabile Ente, con la quale è stato richiesto quali siano – alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 64, comma 9, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – gli importi delle sanzioni applicabili ad alcune violazioni attinenti all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si comunica quanto segue.

L'articolo 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 detta le sanzioni applicabili nel caso di violazioni attinenti all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il recente decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante "attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" prevede - all'art. 64, commi 8 e 9 – alcuni sanzioni attinenti anch'esse all'attività di somministrazione. Si evidenzia che l'art. 84 del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010 prevede la c.d. "clausola di cedevolezza", con la conseguenza che la disciplina statale trova diretta applicazione limitatamente alle fattispecie non disciplinate dalla normativa regionale, nonché alle ipotesi in cui vi siano fattispecie disciplinate dalle Regioni in modo non conforme ai principi comunitari.

A tale proposito la Giunta regionale del Veneto – con propria deliberazione n. 2026 del 3 agosto 2010 – ha precisato che "la Regione, nell'esercizio della potestà legislativa primaria in materia di commercio, con legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 (...) ha provveduto a disciplinare il settore dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. La suddetta normativa regionale (...) appare, nel suo impianto, sostanzialmente conforme a quanto stabilito dalla Direttiva [2006/123/CE, attuata con il decreto legislativo n. 59 del 2010] e pertanto continua a trovare integrale applicazione, fatto salvo quanto di seguito indicato".

Il testo integrale della citata deliberazione regionale è reperibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/6086C38E-4B8C-458A-9F95-C024ECBFDD79/0/COMMERCIO L R 29 2007 Direttiva Servizi Somministrazione Alimenti e Bevande DGR.pdf>

Dalla lettura della suddetta D.G.R. n. 2026 del 2010, si evince che il citato art. 32 della L.R. n. 29 del 2007 continua a trovare applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni normative statali. Inoltre, si ricorda che - ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera a) della citata L.R. n. 29 del 2007 – ha cessato di trovare applicazione la legge 25 agosto 1991, n. 287 (salvo alcune ipotesi non attinenti al quesito sottoposto da codesto Comune). Sono pertanto da considerare non applicabili nel territorio regionale anche le modifiche apportate successivamente a detta disposizione legislativa statale.

Pertanto, a parere della scrivente Direzione, nel caso di specie trova applicazione la normativa regionale, compresi gli importi delle sanzioni applicabili.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Avv. Giorgia Vidotti

Direzione Regionale Commercio

Servizio Programmazione, disciplina e contenzioso